

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 30 APRILE 1954

(7^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali » (220) (D'iniziativa dei deputati De' Cocci e Caiati) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 73, 76, 80, 83, 84, 86, 87
BANFI	84
CARISTIA	81
CONDORELLI	86
ELIA, relatore	74, 77, 80, 82, 84
LAMBERTI	81, 82, 85
MAGRÌ	77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	80, 85, 86, 87
ROFFI	77, 79, 81, 82, 83, 86, 87
RUSSO Luigi	73, 78
RUSSO Salvatore	84
TIRABASSI	78

« Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti » (482) (D'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	87, 88
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	87

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lambertì, Magrì, Negroni, Paolucci di Valmaggione, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

È presente altresì il Ministro della pubblica istruzione Martino.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori De' Cocci e Caiati: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali » (220) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali », già approvato dalla Camera dei deputati.

RUSSO LUIGI. Propongo che il relatore, essendovi stata una interruzione piuttosto ampia nei lavori della Commissione, ripeta in succinto la sua relazione in modo che la Commissione abbia più chiaramente presenti i termini del problema.

PRESIDENTE. Aderendo alla proposta del senatore Russo invito l'onorevole relatore a

riassumere brevemente gli elementi della precedente discussione.

ELIA, *relatore*. Penso che per chiarire bene la portata di questo progetto di legge sia opportuno rifarsi all'*iter* delle leggi fondamentali in materia perchè quello che noi stiamo discutendo è un progetto di legge complementare che trova la sua spiegazione solo in riferimento alle leggi fondamentali.

Abbiamo innanzi tutto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 agosto 1947, n. 1061, del seguente tenore:

Art. 1. — « Al personale insegnante di ruolo dei corsi secondari di avviamento professionale governativo si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti per il personale insegnante delle scuole di avviamento professionale dalla legge 2 aprile 1932, n. 490.

Quando al predetto personale sia affidata la direzione del corso, il relativo incarico è retribuito nella stessa misura fissata per gli insegnanti di ruolo che assumono l'incarico della direzione delle scuole secondarie di avviamento professionale ».

Art. 2. — « Il personale insegnante di ruolo, in servizio nei corsi secondari di avviamento professionale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sarà ammesso a godere del nuovo trattamento, di cui al precedente articolo qualora in base al servizio prestato, alle qualifiche ottenute e ad altre eventuali prove date dalla sua capacità didattica e professionale sia riconosciuto meritevole del nuovo inquadramento a giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione ».

L'articolo terzo ammette poi il passaggio da cattedre di corsi a cattedre di scuola e viceversa.

Mi pare che con queste disposizioni di legge si volesse arrivare ad equiparare la posizione degli insegnanti delle scuole. Effettivamente non si fece parola della direzione di queste scuole derivante dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.

La legge 21 agosto 1950, n. 786 poi all'articolo 3 recita: « Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie) inqua-

drate ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio, che derivano dalla trasformazione dei corsi.

Lo stesso personale può essere trasferito a domanda in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche o, per incarico, la direzione ».

Un altro articolo che può illuminare la questione è quello della legge 21 agosto 1950, n. 822 che dice: « Il personale stesso sarà inquadrato, tenendo conto della complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento, e sarà assegnato nel grado corrispondente con l'anzianità di grado come se avesse percorso tutta la carriera nel ruolo degli insegnanti delle scuole ».

È evidente che il legislatore, nell'interesse delle scuole di avviamento professionale, risultanti dalla trasformazione dei corsi, voleva una equiparazione completa degli insegnanti che erano stati assunti attraverso un vaglio abbastanza severo, cioè attraverso il giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Devo soprattutto richiamare l'articolo 3 della legge 21 agosto 1950 il quale, come ho riferito, stabilisce che al personale insegnante di materie tecniche (industriali o agrarie) così inquadrato, è conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio e che derivano dalla trasformazione dei corsi. Si potrebbe domandare: allora perchè facciamo un'altra legge se questo personale ha già avuto il conferimento della direzione? Noi non lo potremmo togliere se non modificando quella legge o abrogando la disposizione della legge 21 agosto 1950; altrimenti questo personale, già di diritto, ha la direzione delle scuole.

Questo progetto di legge è stato proposto per superare le difficoltà sorte nell'applicazione della norma, non risultando espressamente che al conferimento dei posti direttivi, sia connesso il corrispondente inquadramento nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale, di cui alla tabella annessa. Si rende perciò necessario un ulteriore provvedimento. Essendo noto che per ogni scuola di avviamento professionale esiste un posto di ruolo di direttore, è ovvio che il posto non può essere attribuito se non all'insegnante cui è conferita per legge

la direzione della scuola. Quindi, direi, che questo provvedimento è un provvedimento interpretativo e che ha già trovato la sua applicazione; per cui, se non si approvasse, lasceremmo a tanti benemeriti insegnanti l'onere e la responsabilità di una direzione che non potrebbe essere tolta loro, senza dare ad essi quella garanzia legale, quell'inquadramento giuridico, cui hanno diritto per le funzioni esercitate. In un certo senso essi avrebbero le funzioni ma non la forma giuridica, cioè l'inquadramento corrispondente. Alcuni giuristi ritenevano superflua questa nuova disposizione, quasi un eccesso; ma si è ritenuto opportuno farla anche di fronte alle difficoltà che il Consiglio di Stato e la Corte dei conti avrebbero potuto opporre se non ci fosse stata una norma chiara, per la quale gli insegnanti di materie tecniche, che non abbiano la laurea, ma che abbiano avuta conferita la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione dei corsi, possono avere lo stesso inquadramento, la stessa garanzia giuridica di tutti gli altri funzionari. Se non approvassimo questo progetto di legge, lasceremmo questi funzionari in stato di incertezza giuridica e non gioveremmo alla scuola, perchè essi non potrebbero essere tolti dalle funzioni che già esercitano se non con grave danno dell'andamento delle scuole stesse. Mi pare che giuridicamente tutto ciò persuada ad approvare questo disegno di legge.

Quanto alla questione che dei non laureati abbiano funzioni così elevate, come ho accennato nella precedente riunione, già in varie Amministrazioni dello Stato vi sono diplomati che occupano posti direttivi. Lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha, con vari decreti immesso diplomati nei ruoli direttivi. Con legge 10 marzo 1951, n. 233, sono stati collocati nel ruolo dei direttori di scuole tecniche, i titolari degli ex laboratori scuola, senza essere laureati. Tale passaggio è avvenuto senza alcun esame, mentre questa volta chiediamo che vi sia un esame-colloquio della cui serietà non possiamo dubitare e per il quale ci affidiamo anche all'onorevole Ministro che potrà dare le assicurazioni che la Commissione richiede. Quelli invece fecero il passaggio senza alcun esame e, in tal modo, sono diventati direttori di scuole tecniche diversi periti in-

segnanti di disegno ornato e diversi maestri d'arte. Con il decreto 21 aprile 1947 sono stati ammessi al concorso per presidi di scuole professionali per la donna le direttrici delle scuole professionali femminili, anche se sprovviste di laurea. Da tutto questo risulta che si è ammesso più volte che elementi forniti di solo diploma possano dirigere scuole secondarie. D'altra parte, il provvedimento in esame verrebbe a favorire in via transitoria un esiguo numero di diplomati venuti a trovarsi in particolari condizioni. In conclusione possiamo dire che si tratta di un provvedimento interpretativo e integrativo della legge 21 agosto 1950, n. 786, volto a definire praticamente una situazione particolare di diritto e di fatto.

Credo che per chiarire ancora meglio la condizione delle cose sia opportuno riferire qualche dato pratico sulla situazione delle scuole in questo momento e gli effetti che potrebbe avere l'approvazione o la non approvazione di questo progetto di legge. Le scuole di avviamento esistenti sono 601 di avviamento agrario, 434 di avviamento industriale, 376 di avviamento commerciale, 14 di avviamento marinaro e 72 di avviamento industriale femminile: con un totale di 1497 scuole. I tipi agrari ed industriali hanno quasi sempre la sezione industriale femminile. Il personale direttivo dai ruoli di anzianità degli anni 1946 e 1951 risulta come segue: direttori di ruolo per tutti i tipi: 300 direttori incaricati, provenienti dai ruoli « corsi » per il tipo agrario 250 e per il tipo industriale 50; quindi in totale 300. Perciò si contano a 600 unità i direttori di ruolo o incaricati e quindi risulta che vi sono ancora circa 900 scuole senza direttori. È da notare che nella scuola di tipo professionale, il direttore stabile, fisso, tecnicamente competente, è della massima e riconosciuta necessità.

L'afflusso di personale tecnico verso la scuola risulta dal « Notiziario della scuola » — organo ufficiale del Ministero della pubblica istruzione — n. 8 del 1953, e si può rilevare dal risultato degli esami di abilitazione per cattedre di avviamento: materie tecniche industriali per laureati ingegneri abilitati 20; materie tecniche agrarie per laureati agrari abilitati 129; materie commerciali per laureati commerciali abilitati 237; si noti che nella

terza cattedra vi sono in maggioranza donne, mentre non ve ne sono affatto nelle altre due.

Il numero di abilitati nazionali per le materie industriali è di 20 quando la sola provincia di Brescia, per esempio, potrebbe assorbitarne 35.

Il totale degli abilitati è di 386, nemmeno la metà del numero di scuole senza direttore.

I risultati, poi, dei concorsi-esami espletati nel 1953 danno queste cifre: licei e scuole magistrali, scienze, chimica e geografia, posti a concorso n. 8, vincitori 8, abilitati 722; istituti tecnici commerciali, chimica posti 31, vincitori 31 abilitati 233; istituti tecnici commerciali lingua spagnola posti 1 vincitori 1, abilitati 21; licei, storia dell'arte posti 21, vincitori 21, abilitati 203. Quindi su un totale di 61 cattedre abbiamo 1.179 abilitati che restano fuori. Per la parte tecnica invece abbiamo: istituti tecnici industriali costruzione e disegno posti 38, vincitori 3, abilitati 24; elettrotecnica posti 6, vincitori 5, abilitati 13; tecnologia posti 22, vincitori 5, abilitati 14; geometria e topografia posti 30, vincitori 1, abilitati 9; scuola tecnico-industriale, elettrotecnica posti 10, vincitori 2, abilitati 11; elettrotecnica e radiotecnica posti 3, nessun vincitore, abilitati 2; meccanica e disegno posti 28, vincitori 4, abilitati 19. Sicchè su un totale di 137 posti a concorso, abbiamo 20 vincitori e 92 abilitati, in tutto 112 idonei, che non coprono neppure il numero delle 137 cattedre poste a concorso. Tutto ciò ci dice che le lauree culturali sono quelle che si prendono allo scopo di avviarsi all'insegnamento ed hanno la ben nota percentuale di donne. Invece le lauree tecniche (ingegneria per i concorsi suddetti) sono quelle che si prendono per fare una professione che rende molto di più che non il darsi all'insegnamento. Quindi l'istruzione tecnica è effettivamente in continuo sviluppo, ma gli insegnanti qualificati e capaci mancano. Mentre per le materie umanistiche vi è un esagerato numero di concorrenti, rispetto ai posti disponibili, per le materie di carattere tecnico non solo non si arriva a coprire i posti con i vincitori, ma nemmeno con gli abilitati, e quasi sempre i concorrenti risultano in numero inferiore dei posti messi a concorso.

Nel caso specifico, la immissione nel ruolo dei direttori, dei 300 elementi provenienti dal ruolo « corsi » e già direttori inamovibili di fatto, è da ritenere necessario nell'interesse soprattutto della scuola. Infatti non dovrebbero sorgere dubbi sulla opportunità, o meglio sulla necessità di approfittare di questi uomini che da anni sono nelle scuole, le hanno sviluppate e affermate, ed hanno indubbia competenza, derivante da diretta esperienza.

Il numero di coloro che trarrebbero beneficio da questa disposizione si può dedurre dalle seguenti cifre: materie tecniche agrarie, diplomati 81, laureati 83; tecnico-industriali, diplomati 31, laureati 12; materie letterarie, diplomati 7, laureati 3; materie scientifiche diplomati 2, laureati 2. Quindi in confronto dei 100 laureati che approfitterebbero di questa legge vi sono appena 121 diplomati.

Mi pare che di fronte a questa situazione delle scuole di avviamento professionale, non ci possa essere opposizione all'approvazione di questo disegno di legge. Non approvandolo, da un lato non potremmo mandar fuori dalla direzione delle scuole gli elementi che già ci sono (in forza di una disposizione di legge che noi dovremmo o cancellare o modificare) e che apportano un notevolissimo contributo allo sviluppo delle stesse scuole, alla loro vita ed efficienza. Quindi mi permetto di riproporre ancora una volta alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge che è stato presentato due volte dal Ministro Segni, approvato due volte dalla Camera dei deputati e che presenta garanzie anche di un serio controllo, perchè tutti gli elementi direttivi dovranno essere sottoposti ad un esame-colloquio; e noi dall'onorevole Ministro potremo avere tutte le assicurazioni necessarie ed opportune perchè questo controllo sia fatto con tutta la serietà che la questione richiede.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Elia per i nuovi elementi di diritto e di fatto che ha portato sulla questione. Vorrei porre al relatore una domanda: è stato obiettato che per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, ratificato con la legge 21 agosto 1950, n. 786, i direttori diplomati avrebbero già avuto un vantaggio per il fatto di essere passati nei

ruoli e quindi avrebbero avuto un certo vantaggio di carriera. Si vorrebbe sapere se, qualora costoro venissero a consolidare la loro posizione, avrebbero un nuovo vantaggio.

MAGRÌ. Io pregherei il relatore di volerci dire quale era l'inquadramento iniziale di questi insegnanti quando erano dirigenti dei corsi, quale fu l'inquadramento in seguito alla legge 1947 e se il progetto di legge in esame, oltre ad essere integrativo, porti una modifica all'inquadramento di questo personale, se cioè l'inquadramento del 1947 venga ad essere modificato.

ELIA, *relatore*. In base al decreto 22 agosto 1947 si dettarono le norme per gli insegnanti dei corsi biennali e professionali, estendendosi ai medesimi le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti di scuole professionali: per tal modo venivano trasferiti dal gruppo B al gruppo A gl'insegnanti ritenuti idonei da apposita Commissione. Quindi vi è stato un passaggio di categoria, mediante concorso. Questa era la legge generale che riguardava tutti gli insegnanti che dai corsi di avviamento passavano alla scuola, laureati o non laureati, senza fare mai distinzione tra loro. Poi è venuto il decreto legislativo che ha ratificato questa disposizione di legge con modificazioni e, tra l'altro, dispone che al personale insegnante di materie tecniche così inquadrato è conferita la direzione delle scuole ove presta servizio. Quindi si tratta di insegnanti, già passati nel gruppo A, ai quali viene conferita la direzione delle scuole. Credo che questa disposizione non sia stata presa per beneficiare questo personale, ma penso che il legislatore abbia voluto favorire lo sviluppo della scuola ritenendo che questi insegnanti tecnici, i quali avevano prestato il loro insegnamento nelle scuole, fossero degni di ricevere il conferimento della direzione delle scuole stesse. È questa, al caso, la legge che ha dato un ulteriore beneficio agli insegnanti, non il provvedimento in esame, che, in sostanza, riconosce un beneficio già acquisito. Tale legge va ritenuta non equa? Può anche essere; ed allora noi potremmo anche abrogarla o modificarla: ma finché resta la disposizione con cui a questi

insegnanti è conferita la direzione della scuola, essi resteranno direttori senza l'inquadramento corrispondente. Dando l'inquadramento non diamo un ulteriore beneficio, ma il completamento di una disposizione precedente.

ROFFI. Io penso che le lunghe discussioni che facciamo attorno a questo progetto di legge, del quale io stesso nella passata seduta chiesi il rinvio, sono senza alcun dubbio una prova della serietà della nostra Commissione; però vorrei al tempo stesso mettere in guardia dall'esagerare, dopo i chiarimenti dati dal relatore. Con questo provvedimento noi compiamo un gesto non di giustizia, ma di coerenza, completando la precedente disposizione che a questi insegnanti riconosceva il posto e non l'inquadramento.

Ora il ritornare sempre a quella specie di peccato originale che è la mancanza di laurea, mi sembra assurdo. Evidentemente una volta concessa l'abilitazione a determinati insegnanti che non avevano la laurea, non si può più far distinzione fra laureati e non laureati. L'abilitazione è indice del valore dell'insegnante e ormai, come insegnanti, dobbiamo porre sullo stesso piano i laureati e i non laureati.

Queste scuole funzionano bene e funzionano bene soprattutto per l'opera di questi insegnanti che sono stati i pionieri dei corsi di avviamento professionale.

Credo insomma che il problema sia stato approfondito sotto tutti gli aspetti e che noi possiamo senz'altro approvare questo disegno di legge che non vuole rivoluzionare la scuola italiana, ma compiere un atto di coerenza rispetto a disposizioni precedenti.

Da ultimo vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sui dati che ha esposto il relatore relativamente agli insegnanti di materie tecniche in genere. Vorrei dire che il nostro relatore ha sollevato una questione molto più grossa di quella relativa a questo piccolo disegno di legge. Qui si pone un problema di carattere generale perché il bravo professionista non va a fare l'insegnante e noi non gli possiamo dar torto se consideriamo il basso livello degli stipendi. Questo è un appello a risolvere in maniera generale il problema della scuola dal punto di vista economico. Solo quando avremo dato una dignità morale e una

dignità economica ai nostri insegnanti, solo allora, otterremo che i migliori elementi si dedichino alla carriera scolastica.

RUSSO LUIGI. Dalla discussione siamo arrivati un po' alle dichiarazioni di voto. Io voterò a favore. Mi rallegro che la ripresa di questa discussione mi abbia consentito di chiarire a me stesso gli elementi per la decisione. Noi ci troviamo nella necessità di dare un certo ordine ad una situazione già esistente. Giustamente il collega Elia ha osservato che ormai questi direttori esercitano da molto tempo la loro funzione e continueranno ad esercitarla anche se noi dovessimo respingere questo disegno di legge. Allora sarebbe molto curioso che noi pretendessimo l'esercizio della funzione e poi negassimo l'inquadramento con i modesti benefici economici e morali che ne derivano.

Comprendo che si obietti la mancanza della laurea, ma se forse si sbagliò quando si equipararono i periti ai laureati — e non dimentichiamoci che molti periti dettero miglior prova dei laureati — una volta che i primi sono stati messi sullo stesso piano dei secondi e da anni esercitano lodevolmente la funzione direttiva, non possiamo tornare indietro e dire che i non forniti di laurea non sono più direttori.

Il disegno di legge dà a questi direttori l'inquadramento, chiedendo però delle garanzie e sottoponendoli perciò ad un particolare esame. Ora io sono convinto che questa Commissione, pur adottando criteri seri nell'esame, non potrà che confermare il giudizio che per tanti anni hanno dato la scuola, gli alunni ed i provveditori. Inoltre, come ha ricordato il senatore Elia, con il disegno di legge si tiene conto, in detrazione, ai fini della ricostruzione della carriera, del periodo complessivo di 11 anni del servizio di ruolo, corrispondenti ai tre anni di straordinariato e agli otto anni di ordinariato, richiesti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947.

Quindi io credo che noi possiamo senz'altro approvare questo disegno di legge in virtù del quale i direttori di queste scuole otterranno quell'inquadramento che è giusta ricompensa del loro lavoro.

TIRABASSI. Onorevoli colleghi, non aggiungerò niente a quello che ottimamente hanno detto il relatore e gli altri colleghi che sono intervenuti. Per tranquillizzare i colleghi voglio soltanto avvertire che la gran parte di questi direttori nel frattempo si sono laureati o sono per laurearsi. Io ho visitato molte di queste scuole ed ho constatato che parecchi direttori sono già laureati in scienze economiche, in scienze agrarie o in economia e commercio. Quanto agli altri, che per ragioni particolari non hanno potuto ancora conseguire il titolo accademico, io penso che l'amor proprio li spingerà ad ottenere quel titolo che solo li differenzia dai professori che oggi sono loro sottoposti.

Per tutti questi motivi voterò a favore del disegno di legge.

MAGRÌ. Nella seduta passata io espressi alcune perplessità in ordine a questo disegno di legge. Debbo dire che esse non sono attualmente superate malgrado i chiarimenti dati dal relatore. Io ritengo comunque che l'ampia discussione sia pienamente giustificata dalle voci discordi che si sono levate in settori molto vasti della nostra scuola. Noi legislatori abbiamo il dovere di tener conto delle opinioni che vengono manifestate dagli interessati, soprattutto quando questi interessati parlano attraverso le organizzazioni di categoria. Ora è noto che in questo campo, mentre alcune voci, quelle dei 221 interessati, si sono insistentemente levate a sostenere l'opportunità del provvedimento, altri settori della scuola in genere e della scuola di avviamento in particolare si sono espressi in senso contrario. Ma, a parte questo, io ritengo che la mia perplessità sia per lo meno giustificata per il fatto che veramente questo provvedimento viene ad incidere sull'ordinamento degli studi. Ora io non ho vergogna di dire che mi fermo con particolare attenzione su questi dettagli che ad alcuni possono apparire irrilevanti, perchè ritengo che quando si riconosce che determinate norme non sono giustificate bisogna avere il coraggio di abrogarle in radice, mentre non è opportuno che, lasciando sussistere le norme, si inseriscano in esse dei correttivi creando precedenti che possono venire invocati per ulteriori violazioni.

Il nostro ordinamento scolastico distingue nettamente tra posti di ruolo e posti non di ruolo anche se le circostanze straordinarie della guerra hanno indotto poi a creare quel compromesso che è il cosiddetto ruolo transitorio. Ancora il nostro ordinamento scolastico distingue tra diplomati e laureati. Ora quando poco fa il relatore ed il collega Roffi hanno citato i precedenti di diplomati che si trovano a posti di direzione di scuole secondarie, non hanno tenuto presente un dettaglio che può apparire di nessuna importanza e che invece l'acquista se è visto nell'ordinamento generale a cui ho accennato. Questi direttori erano già direttori di ruolo di scuole che vennero poi trasformate ed il nostro ordinamento saggiamente ha conservato loro quella qualifica che aveva avuto la sanzione dell'iscrizione nel ruolo. Invece qui ci troviamo di fronte a persone che non hanno il posto nel ruolo dirigente. È una distinzione fondamentale.

Quanto alla questione dei diplomati e dei laureati, il collega Roffi ha osservato che una volta che il diplomato abbia ricevuto il titolo di abilitazione, questo sana la situazione ponendo il diplomato in condizione di parità con i laureati. Se noi vogliamo affermare un simile principio, affermiamolo pure in una legge che abbia carattere di perennità e non carattere di eccezionalità, perchè altrimenti noi facciamo un torto non solo ai laureati del passato, ma anche ai laureati dell'avvenire, perchè chi avrà un titolo di abilitazione si troverà in condizioni di menomazione rispetto ai diplomati abilitati di cui oggi ci occupiamo.

Dopo di ciò io torno sull'argomento e precisamente alla domanda che ho fatto pregiudizialmente. Indubbiamente questi bravi insegnanti hanno avuto dei vantaggi successivi, che hanno costituito il premio della loro dedizione alla scuola. Essi infatti erano insegnanti di ruolo di corsi di avviamento con inquadramento nel gruppo *B*. Poichè i corsi di avviamento avevano un solo posto di ruolo, automaticamente essi erano anche dirigenti del corso di avviamento. Quando i corsi di avviamento divennero scuole di avviamento, costoro videro riconosciuto il loro servizio ed infatti furono inquadrati come insegnanti di scuole di avviamento e quindi dal gruppo *B* passarono al gruppo *A*, con notevole vantaggio an-

che economico. Successivamente con altro provvedimento di legge si riconobbe anche la funzione direttiva che avevano avuto nel corso di avviamento e si diede un ulteriore vantaggio riconoscendo il diritto a conservare l'incarico direttivo nelle scuole di avviamento che risultarono dalla trasformazione dei corsi di cui erano dirigenti; venne consentito, cioè, un incarico direttivo molto limitato, nel senso che essi restavano dirigenti limitatamente a quella data scuola.

Viene ora questa proposta di legge che determina un nuovo passo. Non si tratta più dell'incarico direttivo, ma dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti. Quindi questo non può considerarsi come un disegno di legge esplicativo delle precedenti disposizioni, ma va considerato come un passo avanti in quanto importa l'inquadramento in altro grado.

Ora voi comprenderete quali siano le ragioni di perplessità che mi inducono a fare le mie osservazioni. Sarebbe stato molto più opportuno, se si voleva fare un'ulteriore concessione a questi insegnanti, disporre che, in deroga alle norme generali, costoro, pur non laureati, fossero ammessi ai concorsi come tutti gli altri. Invece col sistema attuale non vengono sottoposti ad alcun concorso, tranne quel colloquio che sappiamo cosa potrà rappresentare. Io avrei approvato un disegno di legge che stabilisse l'ammissione di questi insegnanti ai concorsi, fermo restando l'incarico loro conferito per determinati posti di dirigente in quelle determinate scuole. Dato che il disegno di legge è configurato in altro modo, io dichiaro di astenermi dal votarlo riservandomi di tornare, in sede di articoli, sulla questione della anzianità.

ROFFI. Debbo osservare che non sono stato compreso dal senatore Magrì. Quando ho parlato di parità tra abilitati, intendevo dire abilitati nella stessa materia. Quando nella stessa materia è consentito accedere all'abilitazione col diploma e con la laurea, una volta conseguita l'abilitazione, diplomati e laureati debbono essere considerati sullo stesso piano. Non ho detto, però, che l'abilitato, ad esempio, in stenografia debba essere posto sullo stesso piano di chi ha conseguito l'abilitazione in latino.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. È difficile trovare qualcosa da aggiungere a quel che ha detto così esaurientemente il relatore. Questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato nella passata legislatura dai deputati De Cocci e Caiati e riproposto in questa legislatura. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati sia nella prima che nella seconda legislatura. Il Governo si è sempre manifestato favorevole e favorevole sono anche io.

Qui si tratta, come è stato rilevato, di normalizzare sotto il profilo giuridico una situazione di fatto esistente. Questi insegnanti sono già direttori delle scuole e l'inquadramento viene chiesto non solo nel loro interesse, ma anche nell'interesse della scuola perchè porterà, tra le altre conseguenze, quella della possibilità del trasferimento.

Io mi rendo conto perfettamente delle perplessità del senatore Magri. È naturale che vi siano nella scuola dei principi ai quali è opportuno non derogare, ma qui ci troviamo in una condizione particolare. Le scuole di avviamento professionale sono una nostra recente conquista e voi avete udito dal senatore Elia quanto sia difficile trovare per esse insegnanti qualificati e a maggior ragione direttori qualificati. Ora la distinzione tra direttore incaricato e direttore di ruolo mi pare che nel caso specifico non regga. Qui non si tratta di un incarico, perchè l'incarico importa la provvisorietà mentre invece la legge ha conferito a questi insegnanti l'instabilità. La legge ha conferito la direzione non per un anno, ma permanentemente e quindi questi insegnanti si trovano in una condizione analoga a quella dei direttori di ruolo e non a quella dei direttori non di ruolo o incaricati.

Per queste ragioni ritengo opportuna l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, quale risulta per

effetto della legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786, è modificato come segue:

« Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli, conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame-colloquio tenente soprattutto ad accertare le loro capacità di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole ».

MAGRÌ. Mi è stato fatto presente da parte delle categorie interessate che nel 1947 furono banditi dei concorsi per direttore di scuole di avviamento professionale, e che i vincitori di detti concorsi conseguirono la nomina nel 1949: ebbene, costoro, insegnanti nei corsi di avviamento professionale fin dal 1939, provvisti di laurea, vincitori di regolare concorso, si trovano ad avere un'anzianità nel grado di direttore di cinque anni, mentre la categoria contemplata dal presente disegno di legge verrebbe ad avere un'anzianità di direttore di nove anni, senza essersi sottoposta a regolare concorso e senza possedere il titolo di laurea.

Vorrei qualche chiarimento al riguardo, soprattutto sul fatto se prima del 1947 vi siano stati altri concorsi per direttore di scuole di avviamento, per rendermi conto della reale consistenza dell'obiezione che viene qui presentata.

ELIA, *relatore*. Non ho studiato specificamente questo punto. Ad ogni modo, mi sembra che la deduzione di undici anni, prevista nel presente disegno di legge, e fissata, secondo quanto spiega la relazione, in base a disposizioni di legge generali, riguardanti i tre anni di straordinariato e gli otto anni di ordinariato, richiesti dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, per l'ammissione a concorso a posti di preside delle scuole di ogni altro ordine e tipo, sia una disposizione rispondente allo scopo appunto di non concedere un privilegio eccessivo a questi

direttori, i quali verrebbero adesso inquadrati in ruolo, e di riportarli alla normalità della legge comune.

Ora, io penso che non si possa addivenire ad una diversa soluzione: ad esempio, stabilire che, invece di undici anni, la deduzione sia di quindici o sedici anni. In base a che cosa? Sarebbe un criterio assolutamente cervelotico e basato su nessuna disposizione di legge.

Riguardo alla richiesta, se siano stati banditi altri concorsi antecedentemente, non saprei rispondere perchè non avevo pensato che fosse necessaria una indagine su questo punto.

MAGRÌ. Indubbiamente l'obiezione che mi è stata fatta presente ha il suo fondamento, perchè in genere, quando si fanno queste concessioni, non si concede la retrodatazione della nomina, in modo da non ledere i diritti acquisiti da coloro che si sono sottoposti a regolare concorso e si trovano già nei ruoli.

ROFFI. Ho ricevuto anch'io un memoriale riguardante presso a poco lo stesso problema. Effettivamente, le argomentazioni espresse in questo memoriale sono abbastanza logiche, in quanto si tratta di insegnanti i quali hanno già vinto un concorso, e per effetto di questa legge si troverebbero ad avere un'anzianità minore di coloro di cui ci occupiamo nell'attuale disegno di legge.

Ora, se volessimo emendare l'attuale provvedimento, saremmo costretti a rinviarlo alla Camera e quindi a ritardarne l'approvazione.

A mio parere, quindi, la materia di questo emendamento potrebbe formare oggetto di un altro disegno di legge da presentarsi in seguito. Se diamo ascolto a tutte le piccole voci e discordanze che sorgono da ogni parte, non la finiamo più. Se ci saranno seri motivi per addivenire a nuove disposizioni di legge, provvederemo; ma oggi come oggi, non mi sento di proporre alcun emendamento perchè penso che nessuno di noi conosca chiaramente questa materia.

CARISTIA. Io sono favorevolissimo, è inutile dirlo, al progetto che stiamo esaminando, e sono convinto che la categoria che il provvedimento contempla merita il trattamento che noi stiamo per deliberare. Devo però dire francamente che l'obiezione che ha prospettato il

collega Magrì mi sembra degna di non poca considerazione. Io non ho ricevuto alcun memoriale e non potrei quindi dir nulla in proposito, nè a favore nè contro tale rilievo; ma, se non ho mal compreso, si tratterebbe qui di invertire i criteri fondamentali di tutta l'Amministrazione, e cioè di far sì che funzionari in possesso di una determinata anzianità vengano ad avere una posizione inferiore a quella di coloro che beneficerebbero di questo progetto. In tal modo, mi sembra che urtiamo contro quello che è il cardine fondamentale dell'Amministrazione e che regola tutto l'ordinamento degli impiegati per ciò che riguarda collocamento a riposo, pensioni ecc.

Ora, si dice che, se noi introduciamo un emendamento, la conseguenza sarà che il progetto dovrà nuovamente tornare alla Camera dei deputati; se si trattasse di cosa di secondaria importanza, questa obiezione potrebbe avere il suo peso, ma nel caso specifico l'obiezione non tiene; si tratterebbe infatti di rovesciare la norma fondamentale che regola la posizione giuridica di tutti i funzionari dello Stato.

Noi abbiamo già commesso questo errore un'altra volta, non è il caso di ricordarlo, ma non vorrei che si continuasse su questa strada. Il concetto contro cui si verrebbe ad urtare ha ormai avuto il collaudo di decenni e decenni di vita, e non può essere infranto così facilmente. Io pregherei dunque il collega Magrì di formulare, nel modo che crederà più opportuno, un emendamento, in maniera che noi possiamo discuterlo ed approvarlo.

LAMBERTI. Sono molto perplesso relativamente all'interpretazione dell'articolo 2, di cui non comprendo esattamente la portata. Mi sembra non sarebbe male se, contravvenendo a quella che è la norma che si segue nelle discussioni, ma secondando un indirizzo che è spesso richiesto dalla logica, prima di prendere una decisione sull'articolo 1, esaminassimo bene il significato dell'articolo 2, e particolarmente della lettera a).

L'articolo 1 si collega all'articolo 2 per questo motivo: che coloro i quali hanno fatto presente l'inconveniente che deriverebbe dall'applicazione dell'articolo 1 così come è formulato — anch'io sono destinatario di una lettera di

questo genere — propongono una modificazione dell'articolo 2, formulata in modo piuttosto oscuro, ma che, se ho bene inteso, tenderebbe ad attribuire a coloro che hanno vinto i concorsi banditi nel 1947 ed espletati nel 1949 una anzianità maggiore di quella che effettivamente hanno conseguita. Questa sarebbe veramente una cosa enorme.

Vorrei appunto che ci fosse chiarita la portata di questo articolo 2.

Nonostante qualche perplessità, nel complesso non sono contrario al disegno di legge, ma favorevole. Tuttavia, per quanto concerne il riconoscimento dell'anzianità, non mi faccio alcuna illusione, collega Roffi: se noi accogliamo la sua proposta di approvare per intanto questo progetto, per presentare poi eventualmente un altro disegno di legge, saremo poi costretti senz'altro ad approvarne degli altri sulla stessa linea.

ROFFI. E per quale motivo? Si tratta in questo caso di persone che detengono la direzione perfino da venti anni, ed ai quali togliamo già undici anni di servizio!

LAMBERTI. Ma non hanno vinto un concorso. Sarà fatale, in seguito, giungere ad un riconoscimento analogo anche per altri.

MAGRÌ. Anch'io vorrei dei chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda il comma *a*) dell'articolo 2, dal quale si ha l'impressione che si vogliano inserire nel ruolo dei direttori di scuole di avviamento professionale anche degli insegnanti che non sono mai stati direttori.

Quanto alla questione da me sollevata essa è un indice, purtroppo, delle conseguenze disgregatrici derivanti da questi provvedimenti *ad personam*, in quanto i vincitori del concorso del 1947 si vedranno ad un certo punto scavalcare nei ruoli di anzianità da insegnanti che allo stato attuale nei ruoli di direttore non figurano affatto.

Ora, io ritengo che, per ovviare a questo inconveniente, sarebbe opportuno concedere la decorrenza dell'anzianità a coloro che beneficranno della presente legge, se proprio si vuole dare una retrodatazione, a partire dalla data della legge con cui fu loro conferito l'incarico di direttore di scuole d'avviamento; infatti fu in base a quella legge che essi acqui-

sirono tale incarico. Questo si può ammettere, mentre a mio avviso sarebbe veramente eccessivo lasciare la formulazione del progetto di legge così come è, per la quale gli interessati verrebbero praticamente ad acquistare l'anzianità che avrebbero avuta se, allo scadere preciso del termine minimo fissato dalla nostra legislazione, avessero vinto il concorso.

Con il presente disegno di legge noi intendiamo completare la legge precedente, nella quale purtroppo si fissava al riguardo una di quelle norme che non si reggono a lungo andare; io propongo di completarla nel modo da me indicato. Si tratta, a mio parere, di una misura molto equa e tale da evitare la giusta lagnanza da parte degli altri interessati.

ELIA, *relatore*. A me sembra che la questione sollevata dall'onorevole Magrì non abbia una profonda ragione d'essere, perchè la posizione che prenderanno i direttori di cui ci occupiamo non viene a turbare i diritti acquisiti dai vincitori del concorso e non si tratta che del riconoscimento di una situazione maturata anteriormente. Dobbiamo ricordare che la legge, la quale ha agganciato all'insegnamento di materie tecniche la direzione delle scuole ove tali insegnanti prestavano servizio, riguardava quello che era già uno stato di fatto, in quanto questi insegnanti erano già direttori delle scuole di avviamento.

A mio avviso quindi non sarebbe equo dedurre a questi insegnanti, oltre il periodo di undici anni che è stato loro sottratto per paraggiarli effettivamente con gli altri — senza di che avrebbero veramente avuto una posizione di privilegio — degli ulteriori periodi di servizio già da essi effettivamente prestato. In tal modo si verrebbe addirittura a porli in una situazione di inferiorità nei confronti degli altri. Dobbiamo considerare che costoro hanno assolto un incarico che sarebbe permanente, sostenendone non solo gli onori, ma anche gli oneri; poichè si tratta evidentemente di un incarico che non costituisce soltanto un piacere, ma una responsabilità. Inoltre la capacità dimostrata nell'esercizio del proprio incarico è stata riconosciuta dalla superiore autorità.

Ora, se vogliamo riconoscere a questi insegnanti il diritto di avere un inquadramento

corrispondente alle funzioni sostenute, facciamo; se poi non glielo vogliamo concedere, possiamo dire che si è sbagliato prima, quando si è ammesso questo diritto, e che essi non debbono veder riconosciuto l'inquadramento relativo al proprio incarico.

PRESIDENTE. Vorrei avviare la discussione verso uno sbocco concreto. Abbiamo ascoltato le due opposte parti. Il senatore Magrì si è fatto interprete di una osservazione che ha il suo peso; vorrei pregarlo di concretare in un emendamento quello che è il suo pensiero. Se egli formulerà immediatamente il suo emendamento possiamo procedere nella discussione; altrimenti riterrei opportuno un rinvio della discussione. È necessario infatti che questa legge, così importante per le scuole di avviamento professionale, sia esaminata e votata sulla base di tutti gli elementi necessari. Noi ci rendiamo perfettamente conto degli interessi dei singoli e delle varie categorie, e le loro esigenze sono importantissime ai nostri occhi; ma ci interessa molto di più la scuola e la tranquillità dell'insegnamento stesso, e per questo motivo intendiamo prendere una deliberazione che sia attentamente vagliata e meditata.

MAGRÌ. Posso senz'altro formulare il mio emendamento, che consiste nel sostituire alle parole: « in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole » le altre: « con anzianità decorrente dalla data del 21 agosto 1950 ».

Per me la questione prospettata ha una grande importanza, in quanto la posizione in ruolo ha notevoli conseguenze: noi sappiamo, ad esempio, che attualmente il posto nei ruoli per i presidi ha una notevole importanza ai fini della promozione a scelta. Gli onorevoli colleghi sanno che per i presidi è prevista la promozione nella misura di un quarto al grado quinto e naturalmente per questa promozione a scelta gioca l'anzianità. È necessario dunque a mio parere — ed alcuni colleghi me ne hanno dato atto — vagliare con molta attenzione la questione se i ruoli possano essere rimaneg-

giati, in modo che coloro che occupavano un determinato posto nel ruolo si vengano improvvisamente a trovare in un posto notevolmente più basso: si tratterebbe infatti di uno spostamento di centinaia di posti per i vincitori del concorso del 1947.

Ora, io non so se dopo il 1950 vi siano stati altri concorsi (è un dato che avevo chiesto all'onorevole relatore); in questo caso, si produrrebbe per i vincitori dei concorsi susseguenti la stessa situazione. Dobbiamo procedere con molta cura, anche perchè i vincitori del 1947 hanno avanzato niente di meno la proposta insana che venga concessa loro la stessa anzianità che vogliamo concedere a questi altri. È una cosa assurda, siamo d'accordo, perchè sarebbe strano che ci mettessimo a regalare in tal modo anni di anzianità, ma spiega bene la posizione psicologica degli interessati. Noi dobbiamo dunque perlomeno garantire i diritti acquisiti.

Ecco perchè insisto nel chiedere due chiarimenti. Primo: quale sia lo stato dei concorsi per direttori di scuole d'avviamento, quanti concorsi siano stati espletati e quando. Secondo: quale sia il significato di questo comma « di colore oscuro » costituito dalla lettera a) dell'articolo 2. Fino a questo momento abbiamo sentito parlare dell'opportunità di sanare la situazione di coloro che da anni o decenni detengono incarichi di direzione e, malgrado le perplessità esposte, questo si può comprendere ed accettare; ma con questo comma dell'articolo 2 dove si vuole arrivare? Si vogliono senz'altro immettere nel ruolo di direttore anche coloro che non hanno mai avuto un incarico di direzione? Vorrei una spiegazione molto precisa a questo proposito, perchè per verità l'articolo non è chiaro.

ROFFI. Prendo la parola sull'emendamento proposto dal senatore Magrì. Ho avuto il tempo, sia pur breve, di esaminare meglio la proposta fatta dal professor Giannone nel memoriale che ci è stato inviato, e condivido il parere dei colleghi Magrì e Lamberti, che cioè il fatto che una determinata categoria abbia non dico un vantaggio, ma un riconoscimento di determinate qualità e posizioni, e quindi anche il relativo trattamento giuridico, non può assolutamente portare altri che si trovano

in altre condizioni a pretendere il medesimo riconoscimento. I vincitori dei concorsi non sono quindi danneggiati dal fatto che i loro colleghi avranno un'anzianità maggiore.

Circa l'emendamento del senatore Magrì mi sembra che noi non abbiamo ancora le idee molto chiare. Tuttavia con lo svolgimento della discussione molte perplessità potranno scomparire. Non ritengo quindi opportuno un rinvio.

Vorrei ricordare anzitutto che non è esatto parlare di incarichi di direzione. In realtà per legge il titolare di cattedre di materie tecniche deve essere anche direttore a tutti gli effetti. Quando abbiamo fatto la deduzione degli 11 anni come è stabilito dall'articolo 1, si è ristabilito l'equilibrio. Nè ci può interessare la posizione dei vincitori dei concorsi successivi al 1950, la cui anzianità ha avuto un decorso regolare onde mi appare singolare la loro pretesa eventuale di una anzianità maggiore. Il riconoscimento che facciamo con questa legge va ad una categoria, come hanno riconosciuto il Ministro e il relatore, che si trova nelle condizioni previste dalla legge. L'articolo 2 infine non fa altro che chiarire alcuni casi particolari.

BANFI. Mentre l'articolo 1 parla degli insegnanti delle materie tecniche, l'articolo 2 tratta di quegli insegnanti che, inquadrati come direttori, optarono per le materie scientifiche. Si tratta di casi speciali che sono menzionati perchè non venga fatto un trattamento diverso nei loro riguardi.

ELIA, *relatore*. La legge istitutiva delle scuole secondarie di avviamento professionale dell'aprile 1932 all'articolo 10, comma terzo, sanciva che il direttore fosse di regola il titolare di materie di cultura tecnica. L'organico di ogni scuola di tale tipo prevede dunque l'abbinamento della direzione con la cattedra di materie tecniche. È da questa disposizione che parte anche l'articolo 2, il quale non è altro che una applicazione e un chiarimento della norma fondamentale. Mi sembra quindi che non ci debbano essere difficoltà nell'approvazione dell'articolo.

MAGRÌ. Optando per la cattedra di materie scientifiche rinunziarono alla direzione?

BANFI. Non credo, perchè non vi è questa clausola. Essi continuarono evidentemente ad essere direttori.

Richiamo l'attenzione su questo punto che ha suscitato i maggiori dissensi: l'anzianità. Indubbiamente questa ha nella carriera di un insegnante un peso notevole. Tuttavia credo che non si neghi il diritto di alcuno poichè con questa legge non faremo altro che sanzionare il diritto di questi insegnanti che hanno adempiuto effettivamente alle loro funzioni di direttori. Approvando questa legge non solo riconosciamo una legittima aspettativa degli interessati, ma facciamo anche l'interesse della scuola, perchè conferiamo una maggiore elasticità agli organici, elasticità fino ad ora preclusa dalle posizioni di fatto che impedivano, per esempio, i trasferimenti; diamo quindi alla scuola un senso di normalità, di stabilità e di continuità.

PRESIDENTE. Questo ragionamento vale per l'inserimento in ruolo, non per la decorrenza dell'anzianità.

BANFI. Il provvedimento riguarda anzitutto una stabilizzazione che avvantaggia la scuola in generale. In secondo luogo riconosce un diritto ormai acquisito attraverso anni di anzianità, il riconoscimento della quale non è una violazione dei diritti degli altri. Questi insegnanti erano effettivamente direttori. Mi pare, ad ogni modo, che a questo punto della discussione, la questione non possa essere risolta altro che con un voto.

Non tutto invece è stato chiarito a riguardo delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, la cui dizione non è, a dire la verità, fortunata. Non è detto infatti esplicitamente che gli insegnanti di cui trattasi siano direttori. Dobbiamo peraltro supporlo. Il proponente si preoccupa con ogni evidenza che gli insegnanti di materie tecniche, e pertanto direttori, i quali abbiano optato per ragioni personali per la cattedra di materie scientifiche, non abbiano un trattamento diverso nei riguardi del riconoscimento in parola.

RUSSO SALVATORE. Non si potrebbe far coincidere la anzianità di questi direttori con l'anno in cui effettivamente essi divennero direttori?

MAGRÌ. Divennero direttori di corsi, inizialmente, e molti corsi prima di essere completati dovettero attendere decine di anni. Non si può conferire l'anzianità di direttore di scuola di avviamento professionale a chi fu solamente direttore di corsi.

LAMBERTI. Questa seduta non è stata inutile perchè ha spianato la strada all'accogliimento del progetto di legge raccogliendo, a differenza di quanto avvenne nella passata seduta un sostanziale consenso. Ancora molte cose però meritano di essere vagliate. Non sono tranquillo per l'articolo 2 la cui dizione, come ha testè detto il collega Banfi, non è fortunata. L'interpretazione di tale articolo rimane nel campo delle deduzioni: non sarebbe fuor di luogo un chiarimento.

Per quanto riguarda l'anzianità è necessario considerare con attenzione la posizione di coloro che sostennero e vinsero il concorso del 1947 pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente provvedimento. Essi, per il solo fatto di non prevedere il futuro — e cioè questo riconoscimento postumo — hanno preferito affrontare il concorso. Vincendolo, la loro anzianità decorre da allora. Costoro si troverebbero nella situazione abnorme di avere una anzianità minore degli altri direttori che hanno continuato la loro precaria carriera di incaricati.

Posso ammettere che risponda a un principio di giustizia il riconoscimento di una determinata situazione di fatto, ma non dobbiamo andare addirittura più in là della parabola del vignaiuolo il quale pagava con la stessa mercede gli operai dell'ultima come gli operai della prima ora. Bisogna considerare con maggiore attenzione questo particolare aspetto.

Anche l'emendamento del senatore Magrì dovrebbe valere solamente nel caso che non ci siano stati i concorsi dopo la data del 21 agosto 1950.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi sono dunque due questioni. La prima riguarda una situazione di fatto, ed è quella dei direttori che da più di 20 anni hanno un incarico senza essere nei ruoli. Essi avevano superato un concorso per l'insegnamento delle materie tecniche; per il decreto 22 agosto 1947,

n. 1061, furono sottoposti ad una seconda prova. La proposta di legge De' Cocci e Caiati viene fatta in armonia con tutto l'ordinamento amministrativo scolastico. Per questa ragione mi sembra inammissibile che si avanzino pretesi diritti da parte di chi ha sostenuto i concorsi. Vorrei fare un parallelo con le norme che regolano la carriera dei professori universitari. Il vincitore di un concorso, chiamato da una Università, deve superare un periodo triennale di straordinariato nel grado settimo. Nel caso che egli provenga da un'altra Amministrazione statale, per esempio, dall'istruzione secondaria, ed abbia ivi raggiunto il grado quinto, ciò nonostante egli, con la vittoria del concorso, passa al grado settimo in qualità di professore straordinario. Superati i tre anni predetti, egli riacquista l'anzianità, passando immediatamente al quinto. Questo non crea negli altri professori universitari il diritto di passare direttamente al grado quinto.

Nella valutazione dell'anzianità i proponenti hanno tenuto conto del limite minimo voluto dalla legge per accedere in ruolo. In sostanza la valutazione della anzianità è quindi equa una volta detratti gli 11 anni indispensabili, corrispondenti a tre anni di straordinariato e a otto anni di ordinariato, richiesti dalla legge per divenire direttori di ruolo. Non c'è quindi nessuna ragione per una ulteriore detrazione, nè vedo perchè altri dovrebbero accampare dei diritti.

C'è poi la questione dell'articolo 2. Esso va letto in collegamento con l'articolo 1 che lo precede. La lettera a) prevede il caso di direttori che non sono però più insegnanti di materie tecniche per aver optato per altre materie, mentre la lettera b) riguarda persone a cui fu affidata la direzione di scuole di avviamento professionale e che tutt'ora adempiono a tale ufficio.

Credo che il senatore Magrì non debba insistere nel suo emendamento, e quindi possa approvare la proposta di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

MAGRÌ. Uditi i chiarimenti del Ministro non insisto sull'emendamento proposto. Il senatore Lamberti mi ha fatto però rimeditare sulla questione di quei direttori che, bandito il concorso, non vollero usufruire del decreto

del 1947. Consentiamo almeno che costoro possano avere la stessa anzianità di quelli che non fecero il concorso, perchè è strano negare questo riconoscimento proprio a chi fu capace di sottoporsi ad una prova: castigheremo chi ha vinto un concorso facendo passare avanti chi non l'ha neppure tentato e si è accontentato delle norme eccezionali.

Mi propongo pertanto di presentare un emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Con le modalità indicate nel precedente articolo sono, altresì, immessi nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale:

a) gli insegnanti di materie tecniche inquadrati a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, in servizio nei corsi di avviamento e in scuole non derivanti da trasformazione di corsi, nonché gli insegnanti dei corsi, inquadrati a norma dello stesso decreto legislativo, che abbiano optato per la cattedra di materie scientifiche;

b) gli altri insegnanti pure inquadrati a norma del sopracitato decreto, i quali, trovandosi in servizio continuativo nei corsi di avviamento o nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei medesimi, occupano tuttora la direzione che veniva loro affidata in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

MAGRÌ. L'emendamento che propongo dovrebbe costituire una lettera c) da aggiungere alle altre a) e b) dell'articolo 2. Esso è del seguente tenore: « c) gli insegnanti di materie tecniche e scientifiche che, avendo partecipato ai concorsi nazionali per direttore con insegnamento di materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale, banditi nel 1947, hanno conseguito la nomina a direttore titolare nel 1949 ».

Gli insegnanti previsti in questa lettera c) saranno esonerati dall'esame-colloquio, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, in quanto hanno già superato il concorso. E questo solo ai fini dell'anzianità, perchè possano cioè usufruire della maggiore anzianità accordata ai colleghi che nelle loro stesse condizioni non hanno affrontato il concorso.

ROFFI. Dopo il contributo apportato alla discussione dall'onorevole Ministro, la questione si è chiarita e penso che giungeremo all'approvazione definitiva del disegno di legge. Indubbiamente ora è stato messo in luce quello che prima avevamo sottovalutato, e questo memoriale Giannone acquista una notevole consistenza, soprattutto dopo ciò che ha detto il senatore Lamberti. Non si tratta di far beneficiare altre persone che abbiano fatto un concorso di una norma che non le riguarda, ma si tratta unicamente di considerare la situazione di quegli insegnanti che, trovandosi nelle stesse condizioni degli altri, preferirono fare un concorso anzichè non far nulla. Ora vorrei che, ad evitare ogni dubbio, il testo proposto dal senatore Magrì specificasse questa condizione; la forma del testo dovrebbe essere la seguente: « c) gli insegnanti di materie tecniche e scientifiche che, trovandosi nelle stesse condizioni degli insegnanti di cui ai precedenti commi, abbiano partecipato ai concorsi nazionali ecc. ».

MAGRÌ. Sono d'accordo.

CONDORELLI. Io penso che gli interessati stessi potranno chiedere il riconoscimento del servizio prestato. Non mi sembra necessario un emendamento. Del resto si potrebbe formulare un ordine del giorno interpretativo.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io posso confermare l'opinione espressa dal senatore Condorelli assicurando che questa è l'interpretazione da dare alla norma e che evidentemente non è concepibile che vengano lesi i diritti di coloro che, trovandosi nella situazione prevista in questo disegno di legge, abbiano partecipato al concorso del 1947; essi avranno sempre il diritto di chiedere il riconoscimento dell'anzianità ed il Ministero non potrà non concederla.

MAGRÌ. Io sarei disposto a ritirare l'emendamento se veramente la sua presentazione potesse portare nocumento alla sollecita approvazione di questo disegno di legge. Ma questo pericolo io non lo vedo e mi sembra chiaro che la Commissione competente della Camera non potrà respingere il disegno di legge che ha molte volte approvato. Emendando il testo di questo disegno di legge, credo che faremmo una legge più completa, soprattutto riguardo all'esame-colloquio. Il Ministero potrà dare una sua interpretazione, ma la Corte dei conti potrà sempre obiettare che nella legge non è previsto che ci siano degli elementi che possono avere l'anzianità senza aver sostenuto l'esame-colloquio. D'altra parte un ritardo nella approvazione della legge, mi sembra non possa danneggiare gli interessati, in quanto la decorrenza agli effetti pratici è sempre la medesima.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo anch'io che non ci sia alcuna difficoltà per quanto concerne l'approvazione dell'emendamento da parte della Commissione competente della Camera; debbo però dire che non condivido affatto le preoccupazioni del senatore Magrì in quanto non c'è alcun dubbio che gli interessati che si trovino in queste condizioni abbiano il diritto di rivendicare la loro anzianità e non c'è alcun dubbio che è dovere del Ministero di concedere loro tale anzianità senza sottoporli a colloquio. Poichè i decreti di riconoscimento dell'anzianità debbono essere motivati, evidentemente nella motivazione si dirà: « ritenuto che, avendo superato il concorso in data ..., non è indispensabile sottoporre il candidato a colloquio ecc ».

MAGRÌ. Dopo questa assicurazione dell'onorevole Ministro io ritiro l'emendamento.

ROFFI. Si terrà conto anche del resoconto ufficiale della discussione di questa Commissione. Ritiro anch'io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'esame-colloquio si effettua, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ciasca, De Nicola, Jannaccone, Azara, Bertone, Molè, Nasi, Lussu, Ciasca, Zanotti Bianco, Spallicci, Terracini, Palermo, Paolucci di Valmaggione, Mastrosimone e Franza: « Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti » (482).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 53 del Regolamento propongo l'immediata iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ciasca, De Nicola, Jannaccone, Azara, Bertone, Molè, Nasi, Lussu, Cianca, Zanotti Bianco, Spallicci, Terracini, Palermo, Paolucci di Valmaggione, Mastrosimone e Franza: « Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso brevemente. È a tutti nota la finalità di questo disegno di legge che è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutte le correnti politiche. Lo propongo pertanto all'approvazione degli onorevoli colleghi.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus-

sione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Saranno raccolti e stampati a spese dello Stato gli scritti editi e inediti di Francesco Saverio Nitti.

(È approvato).

Art. 2.

L'incarico di raccogliere e di curare la stampa degli scritti medesimi sarà affidato ad apposito Comitato nominato dal Presidente della Repubblica e composto di alcuni parlamentari e studiosi delle discipline interessate. In qualità di segretario del Comitato sarà chiamato un rappresentante della famiglia Nitti, erede dell'opera edita e inedita e del carteggio.

Il Comitato pubblicherà anche una bibliografia completa.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli 3 e 4 relativi alla copertura finanziaria, a proposito dei quali è stata fatta presente, da parte della 5ª Commissione, l'opportunità di una diversa formulazione, ai fini dell'adempimento dell'articolo 81 della Costituzione:

Art. 3.

Il Comitato pubblicherà due volumi all'anno. Alla spesa, preventivata in lire 1 milione a volume, sarà provveduto iscrivendo sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di 2 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario dal 1953-54 al 1962-63.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre le opportune variazioni nel bilancio.

Propongo una breve sospensione della seduta al fine di concordare un nuovo testo.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,10).

PRESIDENTE. Sono ora in grado di comunicare il nuovo testo degli articoli del disegno di legge relativi alla copertura finanziaria:

Art. 3.

Di regola il Comitato pubblicherà due volumi all'anno.

La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire 1 milione a volume, è imputata agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari dal 1953-1954 al 1962-1963.

La spesa graverà per lire 1 milione sul capitolo 38 dello stato di previsione dell'esercizio 1953-54 e per lire 3 milioni sul capitolo 40 dello stato di previsione dell'esercizio 1954-55. In ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1962-63 la spesa graverà per lire 2 milioni su apposito capitolo da istituirsi nei predetti stati di previsione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari